

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2019, n. 18

Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale).

(GU n.8 del 22-2-2020)

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 33 del Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 13 novembre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Sostituzione dell'art. 1
della legge regionale n. 19/2000

1. L'art. 1 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Finalità della legge). - 1. La Regione, al fine di contribuire alla realizzazione di uno sviluppo equo e sostenibile, alla lotta contro la povertà, alla solidarietà tra i popoli e alla democratizzazione dei rapporti internazionali, promuove e sostiene l'attività di cooperazione allo sviluppo e l'attività di partenariato internazionale.

2. Gli interventi sono indirizzati a favorire lo sviluppo sostenibile delle comunità interessate alla cooperazione internazionale, nello spirito del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti da organismi nazionali o internazionali, promuovendo:

- a) la salvaguardia della vita umana;
- b) il soddisfacimento dei bisogni primari;
- c) l'autosufficienza alimentare;
- d) la promozione e la difesa della democrazia e dei diritti civili e politici e dei diritti del lavoro;
- e) la valorizzazione delle risorse umane;
- f) il mantenimento dell'identità culturale;
- g) la conservazione del patrimonio ambientale;
- h) la crescita economica, sociale e culturale;
- i) la realizzazione di pari opportunità fra i generi e il miglioramento della condizione dell'infanzia;
- j) le attività di ricostruzione e riabilitazione in seguito a calamità e/o conflitti bellici;
- k) il diritto a rimanere nel proprio paese di origine con adeguate qualità di vita e con la libertà di non migrare;
- l) il diritto al ritorno volontario assistito e alla reintegrazione nella propria terra di origine.

3. La cooperazione allo sviluppo promossa e realizzata dalla Regione, dalle comunità locali attraverso le proprie rappresentanze istituzionali e associative è definita «cooperazione decentrata». Tale cooperazione presuppone un analogo coinvolgimento delle comunità locali dei paesi interessati.

4. L'esercizio in forma decentrata mira a promuovere i valori della

cooperazione allo sviluppo nella comunità regionale e, in particolare, delle sue espressioni culturali e sociali.

5. Per le finalità indicate al comma 1, la Regione promuove l'educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione dei cittadini alla solidarietà e cooperazione internazionale e sostiene iniziative di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.

6. Le iniziative di cui al comma 5 vengono promosse attraverso:

a) iniziative a regia regionale sulla base degli obiettivi strategici regionali per la realizzazione del Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale di cui all'art. 4;

b) iniziative realizzate attraverso specifici bandi ad evidenza pubblica destinati ad organismi pubblici e privati operanti sul territorio regionale.

7. Con riferimento alle iniziative di cui al comma 6, lettere a) e b), è garantita per ciascuna tipologia una percentuale di risorse poste a bando non inferiore al 25 per cento del totale.».

Art. 2

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 19/2000

1. All'art. 2 della legge regionale n. 19/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le iniziative hanno come soggetti attivi le popolazioni della Regione Friuli-Venezia Giulia e quelle dei Paesi partner direttamente coinvolte nella realizzazione di progetti.»;

b) alla lettera c) del comma 2 le parole «di PVS» sono sostituite dalle seguenti: «dei Paesi oggetto di intervento»;

c) alle lettere d) e h) del comma 2 le parole «nei PVS» sono sostituite dalle seguenti: «nei Paesi oggetto di intervento»;

d) al comma 5 dopo le parole «e nelle comunicazioni sociali» sono aggiunte le seguenti: «, o che collaborino direttamente con organizzazioni che operino in conclamata violazione dei principi della democrazia e delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo.»;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'azione regionale rientra nell'ambito della cooperazione italiana che ha come destinatari i paesi partner individuati in coerenza con i principi condivisi nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.».

Art. 3

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 19/2000

1. All'art. 4 della legge regionale n. 19/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «e/o comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'Unione europea ovvero internazionali»;

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. In attuazione di quanto stabilito dal programma, con regolamento di attuazione sono determinati:

a) i criteri di erogazione dei finanziamenti alle iniziative e ai progetti a favore di soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro di cui all'art. 1;

b) la scadenza annuale per la presentazione delle proposte progettuali da parte dei soggetti esterni all'Amministrazione regionale;

c) le modalità di presentazione delle proposte, nonché le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi;

d) i criteri di valutazione degli interventi che si intendono finanziare e di verifica dei risultati degli stessi.»;

c) al comma 5 la parola «regia» e' sostituita dalla seguente: «gestione».

Art. 4

Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 19/2000

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 19/2000 e' sostituito dal seguente:

«1. Il programma regionale e' approvato all'inizio di ogni legislatura regionale con deliberazione della giunta regionale, sulla base del Documento di indirizzi generali in materia di cooperazione internazionale, attivita' internazionale della Regione e di rapporti con l'Unione europea, previa organizzazione di iniziative di coordinamento sulla cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale di cui all'art. 9, sentito il Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale di cui all'art. 8 e previo il parere della competente Commissione consiliare da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere».

Art. 5

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 19/2000

1. All'art. 8 della legge regionale n. 19/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «di consulenza» sono sostituite dalla seguente: «consultiva»;

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Fanno parte del Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale:

a) il Presidente della Regione o un suo delegato;

b) il direttore del Servizio competente per i rapporti internazionali;

c) un rappresentante designato di concerto tra le tre universita' regionali e gli IRCCS CRO Aviano e Burlo Garofolo;

d) un esperto di comprovata esperienza nel settore, nominato dal Consiglio regionale, che non rivesta cariche nell'ambito dei soggetti di cui all'art. 6, comma 2, lettere b) e c);

e) un rappresentante dei Comuni;

f) un rappresentante delle organizzazioni non governative e delle associazioni di volontariato che operano nel settore della solidarieta' internazionale, di cui all'art. 5, comma 2, lettera f), della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), designati dal Comitato di cui all'art. 6 della medesima legge regionale n. 23/2012.»;

c) il comma 3 e' abrogato;

d) al comma 4 le parole «anche dopo tale evento» sono sostituite dalle seguenti: «a conclusione della legislatura».

2. Per le finalita' previste dall'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 19/2000, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

Art. 6

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 19/2000

1. All'art. 9 della legge regionale n. 19/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Coordinamento sulla cooperazione allo sviluppo e le attivita' di partenariato internazionale)»;

b) al comma 1 le parole «la Conferenza regionale» sono sostituite dalle seguenti: «iniziative di coordinamento», e dopo le parole «partenariato internazionale» sono inserite le seguenti: «anche coinvolgendo i gruppi di concertazione di cui all'art. 10».

Art. 7
Modifica all'art. 10
della legge regionale n. 19/2000

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 19/2000 dopo le parole «convoca periodicamente» sono inserite le seguenti: «, indicativamente almeno una volta all'anno.».

Art. 8
Abrogazione dell'art. 12
della legge regionale n. 19/2000

1. L'art. 12 della legge regionale n. 19/2000 e' abrogato.
- 2.

Art. 9
Norma transitoria e finale

1. Il Comitato di cui all'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 19/2000, come sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera b), e' costituito entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; sino a detta costituzione continua ad operare il Comitato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addi' 7 novembre 2019

FEDRIGA

(Omissis).